

# **NORME PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

## **Articolo 1**

- 1) Il CONI istituisce, in forma telematica, il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato "Registro" allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi di cui all'articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n° 242.
- 2) Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI ed è oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione al Ministero della economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186;
- 3) Il Registro è distinto in tre sezioni:
  - a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
  - b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
  - c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative ;
- 4) Il registro si articola in due parti:
  - a) una generale consultabile presso il Comitato Provinciale del CONI territorialmente competente o da chiunque si connetta al sito internet istituzionale e contenente: il numero di iscrizione (provvisorio e definitivo), la sezione di appartenenza, la denominazione completa dell'associazione o società sportiva dilettantistica, la città e la provincia della sede, l'indicazione della Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione/società è affiliata.
  - b) una analitica la cui consultazione sarà riservata ad utenti selezionati dotati di accesso riservato e contenente ulteriori informazioni circa l'associazione/società sportiva tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto, i riferimenti identificativi dell'eventuale atto pubblico inclusi quelli relativi all'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche ovvero al Registro delle Imprese, codice fiscale e/o partita IVA dell'associazione/società, estremi identificativi della sede sociale ed indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede, codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici del legale rappresentante ovvero del rappresentante di sezione in caso di polisportiva. Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione.

## **Articolo 2**

- 1) L'iscrizione è contraddistinta da un numero generato automaticamente dal software di gestione composto da elementi alfanumerici indicanti la data della richiesta di iscrizione, il numero d'ordine, il codice di affiliazione alla FSN/DSA/EPS e lo stato della richiesta stessa (provvisoria o definitiva).
- 2) L'iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità e destinazione sono individuate con apposita determinazione del CONI.

## **Articolo 3**

- 1) Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate e/o Ente di Promozione Sportiva cui esse sono affiliate.
- 2) La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica disponibile sul web e presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento
- 3) La compilazione ed invio del modulo telematico determina l'iscrizione provvisoria. Il Comitato Provinciale CONI di riferimento provvede all'accertamento dell'identità del legale rappresentante dell'associazione/società richiedente nonché della sussistenza dei requisiti previsti.
- 4) La costituzione dell'associazione/società nonché il possesso dei requisiti indicati al comma 1, sono certificati da una dichiarazione che il legale rappresentante ovvero un suo delegato presenta al Comitato Provinciale CONI di riferimento, nelle forme previste dalle norme di legge vigenti. In caso di iscrizione via web, la validazione della stessa presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento deve avvenire entro cinque giorni dalla trasmissione del modulo via internet. Trascorso questo periodo la richiesta telematica si ritiene priva di qualsiasi effetto.
- 5) All'iscrizione definitiva nel Registro delle associazioni/società sportive dilettantistiche si dispone con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato.
- 6) Il CONI, attraverso gli uffici preposti, procede tramite verifica "campione", al controllo della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma disponendo la revoca dell'iscrizione in caso di accertata non veridicità della stessa. Avverso il procedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da proporre entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.

#### **Articolo 4**

- 1) Le associazioni/società sportive iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste all'articolo 3 tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

#### **Articolo 5**

- 1) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato, le associazioni/società sportive che:
  - a) ne facciano espressa richiesta;
  - b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
  - c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi del precedente articolo 4;

#### **Articolo 6**

- 1) In attesa della prima attuazione delle presenti norme, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186, all'Agenzia delle entrate è inviato l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, redatto sulla base dei dati forniti – per la stagione 2003/04 oppure anno sportivo 2004 – dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva, come da delibere del Consiglio Nazionale n° 1197/2001 e n° 1225/2002.